



CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
(INTERVENTI e RELAZIONI TERRITORIALI)
IVREA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 47 del 14/10/2026**

COPIA

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E DELL'ART. 337 TER DEL CODICE CIVILE - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 14:30 nella sede legale del Consorzio, regolarmente convocato, si è riunito Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

IPPOLITO RITA	Presidente CdA	Presente
FOGLIATO LAURA	Membro CdA	Presente
FRANCHETTO MAURILIO	Membro CdA	Presente

Tot. Presenti n. 3

Assume la Presidenza la Dott.ssa Rita Ippolito

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Federica Ricci, Responsabile dell'Area amministrativa, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa altresì alla seduta la Dott.ssa Maria Grazia Binda, Direttrice del Consorzio, ai sensi dell'art.22 comma 8 dello Statuto Consortile.

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E DELL'ART. 337 TER DEL CODICE CIVILE - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- la Legge 328/2000 che all'articolo 6, comma 4 prevede che: [...] *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”* [...];
- la Legge Regionale 1/2004, articolo 39, comma 1, secondo cui : [...] *“gravano sui Comuni, secondo le modalità di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi”* [...] e comma 3 : [...] *“qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in capo al Comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale”* [...];
- l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale *“il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”*;
- l' articolo 337 ter del Codice Civile, in forza del quale *“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. ”*[...];

ATTESO CHE nell'ambito del Coordinamento degli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Piemonte (di seguito, per brevità “Coordinamento”) è emersa la necessità, condivisa dalla maggior parte degli Enti partecipanti, di definire una procedura operativa volta a regolare, nei casi di compartecipazione, i rapporti economici inerenti alla ripartizione parziale o integrale delle spese socio-assistenziali relative agli interventi attivati consensualmente o a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nei confronti di minori/bambini-genitori; detta compartecipazione presuppone la condivisione del progetto, regolando gli oneri finanziari e facendo salva la condivisione dei contenuti progettuali;

CONSIDERATO CHE si intende individuare il soggetto su cui grava l'onere economico nelle seguenti fattispecie:

- inserimento di un minore o di un nucleo bambino/genitore in una struttura di accoglienza o in una famiglia affidataria;
- attivazione di interventi semiresidenziali e diurni di educativa, affido diurno e incontri in luogo neutro;
- ogni altro intervento previsto dalla normativa nel tempo vigente;

CONSIDERATO inoltre che, sebbene il predetto articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000 si riferisca espressamente al solo *“ricovero stabile presso strutture residenziali”*, e non anche ad interventi assistenziali genericamente intesi, nell'ambito del Coordinamento è emersa l'opportunità di interpretare tale norma estensivamente, così da non limitarne l'applicazione ai soli interventi

residenziali (collocamenti presso strutture o famiglie), includendo pertanto tutti gli interventi sopra menzionati;

CONSIDERATO infine che, in ogni caso, anche prescindendo dal richiamo all'articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000, la compartecipazione agli oneri per gli interventi assistenziali in favore dei minori può comunque essere richiesta in base all'articolo 337 ter del Codice Civile (il quale sancisce la condivisione tra padre e madre della responsabilità genitoriale e del relativo dovere di contribuire, anche economicamente, alla cura e all'assistenza dei figli), ovvero, nei casi in cui sia applicabile, sulla scorta della normativa regionale (art. 39 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 2004);

INDIVIDUATO come criterio discrezionale da utilizzare per individuare l'Ente competente – sia per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni, sia per quanto concerne la titolarità degli oneri socio-assistenziali - la residenza anagrafica dell'utente, accompagnato da quello del “bisogno assistenziale”;

DATO ATTO CHE l'allegato schema di accordo regola i rapporti tra gli Enti Gestori aderenti chiamati a sostenere la spesa per gli interventi sui minori di propria competenza, ed in particolare:

- determina il criterio di individuazione della residenza dei minori e le varie situazioni particolari che possono presentarsi (genitori residenti nello stesso Comune o in Comuni differenti, genitori senza fissa dimora o assolutamente irreperibili, Minori Stranieri Non Accompagnati, richiedenti asilo per protezione internazionale);
- definisce le tempistiche entro le quali l'Ente Gestore aderente che attiva un intervento nei confronti di un minore deve informare un altro Ente Gestore aderente, per poterne richiedere la compartecipazione sin dal momento dell'avvio dell'intervento, fermo restando a livello generale l'obbligo alla compartecipazione dal momento dell'informazione;
- prevede, a livello generale, una condivisione del progetto di intervento e di messa a disposizione della relativa documentazione amministrativa e contabile tra l'Ente titolare e quello chiamato a compartecipare, lasciando agli accordi tra le parti la definizione delle modalità operative;
- determina in 30 giorni il termine per il pagamento delle quote di compartecipazione, come peraltro stabilito dall'art. 44 del Decreto Legge 24/4/2014, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
- precisa che le situazioni in carico al momento dell'entrata in vigore, saranno regolate dai precedenti accordi in essere tra i singoli Enti Gestori;
- demanda al Coordinamento la predisposizione di modulistica, non vincolante, per agevolare lo scambio di informazioni e dati;
- individua nel Coordinamento la sede del monitoraggio dell'andamento delle attività, anche tenuto conto delle eventuali evoluzioni normative, al fine di valutare eventuali integrazioni al documento anche prima della naturale scadenza convenuta, stabilita in 5 anni;
- definisce le procedure di modifica (compresa l'adesione di Enti Gestori in una fase successiva a quella iniziale), risoluzione e recesso dall'Accordo;

VISTI:

- lo Statuto consortile;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI altresì il parere espresso dalla Direttrice in ordine alla regolarità tecnica e il parere espresso dalla Responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente atto e che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON il voto consultivo favorevole della Direttrice espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto consortile;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate,

DI APPROVARE l'allegato schema di Accordo tra gli Enti Gestori dei Servizi Sociali della Regione Piemonte per la regolamentazione degli interventi in favore di minori, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 337 ter del Codice Civile;

DI AUTORIZZARE la Direttrice Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente alla sottoscrizione dell'Accordo secondo il suddetto schema approvato, autorizzando fin d'ora ad apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL 267/2000 e s.m.i. .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente CdA
F.to Dott.ssa Rita IPPOLITO

Il Segretario
F.to Dott.ssa Federica RICCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

IL RESPONSABILE
F.to Sig.ra Francesca MATTIS

COMUNICAZIONE AI COMUNI DEL CONSORZIO

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Comuni consorziati, contestualmente alla pubblicazione.

IL RESPONSABILE
F.to Sig.ra Francesca MATTIS

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 14/10/2026

IL RESPONSABILE
F.to Sig.ra Francesca MATTIS

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ivrea, li _____

IL RESPONSABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
per il Consiglio di Amministrazione

Ufficio proponente: Direzione

Proposta n.412 /2026

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E DELL'ART. 337 TER DEL CODICE CIVILE - APPROVAZIONE.

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Ivrea, 14.10.2026

La Direttrice

Dott.ssa Maria Grazia BINDA

F.to in originale

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Ivrea, 14.10.2026

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia CARLOTTO

F.to in originale

	PROTOCOLLO DI INTESA	
	TRA GLI ENTI GESTORI	
	DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA	
	REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI	
	MINORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 4 DELLA LEGGE	
	8 NOVEMBRE DEL 2000 N. 328 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 337	
	TER DEL CODICE CIVILE	
	TRA	
	Consorzio con sede legale in Via , (codice fiscale e	
	partita IVA), rappresentato dal	
	(C.F.) nato a il , domiciliato ai fini del presente Atto	
	presso la sede legale dell’Ente di seguito anche identificato come ,	
	E	
	Consorzio con sede legale in Via , (codice fiscale e	
	partita IVA), rappresentato dal	
	(C.F.) nato a il , domiciliato ai fini del presente Atto	
	presso la sede legale dell’Ente di seguito anche identificato come ,	
	E	
	Consorzio con sede legale in Via , (codice fiscale e	
	partita IVA), rappresentato dal	
	(C.F.) nato a il , domiciliato ai fini del presente Atto	
	presso la sede legale dell’Ente di seguito anche identificato come	
	E	
		

	I predetti Enti saranno di seguito anche denominati congiuntamente “Enti gestori” o “Parti”, e individualmente ciascuno di essi “Ente gestore” o “Parte”.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto e finalità.	
	Le Parti con il presente Atto intendono definire una procedura operativa volta a regolare, nei casi di compartecipazione, i rapporti economici inerenti alla ripartizione parziale o integrale delle spese socio-assistenziali relative agli interventi attivati consensualmente o a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nei confronti di minori/bambini-genitori. Detta compartecipazione presuppone la condivisione del progetto, regolando gli oneri finanziari e facendo salva la condivisione dei contenuti progettuali.	
	In particolare si intende individuare il soggetto su cui grava l’onere economico nelle seguenti fattispecie:	
	– inserimento di un minore o di un nucleo bambino/genitore in una struttura di accoglienza o in una famiglia affidataria;	
	– attivazione di interventi semiresidenziali e diurni di educativa, affido diurno e incontri in luogo neutro;	
	– ogni altro intervento previsto dalla normativa nel tempo vigente.	
	Non possono essere oggetto di rivalsa le spese per il lavoro di Servizio Sociale Professionale, che rimangono in capo all’Ente titolare della presa in carico.	
	Art. 2 – Normativa di riferimento.	
	Allo scopo si individua in particolare la seguente normativa di riferimento:	
	– Legge 328/2000 che all’articolo 6, comma 4 prevede che: [...] “ <i>per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,</i>	

	<i>previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica” [...];</i>	
	– Legge Regionale 1/2004, articolo 39, comma 1, secondo cui : [...] “gravano sui comuni, secondo le modalità di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi” [...] e comma 3 :	
	<i>[...] “qualora per l’avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in capo al Comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale” [...];</i>	
	– articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”;	
	– articolo 337 ter del Codice Civile, in forza del quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” [...].	
	Le Parti danno atto che sebbene il predetto articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000 si riferisca espressamente al solo “ricovero stabile presso strutture residenziali”, e non anche ad interventi assistenziali genericamente intesi, per prassi consolidata, la norma viene interpretata estensivamente, così da non	

	limitarne l'applicazione ai soli interventi residenziali (collocamenti presso	
	strutture o famiglie), includendo pertanto tutti gli interventi sopra menzionati.	
	A tale interpretazione estensiva con il presente atto le Parti intendono aderire.	
	Le Parti prendono altresì atto che, in ogni caso, anche prescindendo dal ri-	
	chiamo all'articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000, la compartecipazione	
	agli oneri per gli interventi assistenziali in favore dei minori potrà comunque	
	essere richiesta in base all'articolo 337 ter del Codice Civile (il quale sancisce	
	la condivisione tra padre e madre della responsabilità genitoriale e del relativo	
	dovere di contribuire, anche economicamente, alla cura e all'assistenza dei	
	figli), ovvero, nei casi in cui sia applicabile, sulla scorta della normativa regio-	
	nale (articolo 39 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 2004).	
	Art. 3 – Oneri economici per le prestazioni socio-assistenziali – Compe-	
	tenza.	
	Il criterio discrezionale da utilizzare per individuare l'Ente competente - sia per	
	quanto concerne l'erogazione delle prestazioni, sia per quanto concerne la ti-	
	tolarità degli oneri socio-assistenziali - è la residenza anagrafica dell'utente ,	
	criterio accompagnato da quello del “bisogno assistenziale” .	
	Le Parti pertanto convengono che gli oneri economici per le prestazioni socio-	
	assistenziali siano imputabili al/ai Comune/a (o all'Ente Gestore nel cui ambito	
	territoriale il Comune è ricompreso) presso il quale, <u>alla data del provvedi-</u>	
	<u>mento dell'autorità giudiziaria o alla data della sottoscrizione del consenso</u>	
	<u>all'intervento</u> , hanno la loro residenza i genitori esercenti la responsabilità ge-	
	nitoriale anche se sospesa o decaduta.	
	Per i minori non riconosciuti alla nascita e comunque fino a quando non viene	
	formalizzata l'adozione, si farà esclusivo riferimento alla residenza	

	istituzionale del Tutore, salve specifiche disposizioni in materia.	
	Potendo essere acquisita la responsabilità genitoriale solo a partire dai 16 anni,	
	in caso di minore nato da uno o due soggetti infra-sedicenni, gli oneri	
	dell’eventuale intervento saranno a carico del Comune in cui il tutore ha la	
	residenza istituzionale, fino all’avvenuto riconoscimento da parte di uno o di	
	entrambi i genitori.	
	Art. 4 – Determinazione della residenza dei minorenni	
	A seguito dell’attivazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, come	
	sopra estensivamente interpretati, gli Enti Gestori firmatari della presente Con-	
	venzione devono quindi tempestivamente procedere ad accertare la residenza	
	dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale anche se sospesa o decaduta.	
	Tale passaggio istruttorio si rende necessario al fine di procedere alla prevista	
	informativa (dettagliata al successivo articolo 5 della presente Convenzione)	
	ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000 o dell’articolo 337 ter	
	del Codice Civile, da inviare all’Ente Gestore competente a sostenere gli oneri	
	economici.	
	Non rilevano ai fini della determinazione della competenza alla spesa, even-	
	tuali modifiche della situazione anagrafica e giuridica che intervengano suc-	
	cessivamente all’attivazione dell’intervento come definito all’articolo 3 (a ti-	
	tolo esemplificativo decesso, riconoscimento tardivo, reintegro o decadenza	
	dalla responsabilità genitoriale), fino alla modifica del progetto.	
	Per modifica del progetto si intende un passaggio da un progetto residenziale,	
	compreso l’affidamento residenziale o altra collazione residenziale con oneri	
	economici a carico dell’Ente (ad esempio housing o alloggi di autonomia), a	
	un non residenziale o viceversa, non rilevando eventuali modifiche all’interno	

	di queste due macro categorie	
	Le eventuali prestazioni aggiuntive (ad esempio luoghi neutri o altri supporti	
	nel progetto residenziale) vengono attratti dal progetto principale e seguono la	
	disciplina della compartecipazione del progetto principale stesso (il progetto	
	residenziale).	
	<u>4.1. Ipotesi di genitori residenti nello stesso Comune</u>	
	In caso di soggetti minorenni la disciplina di riferimento per determinarne la	
	residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “ <i>il minore ha il</i>	
	<i>domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore</i> ”. Conseguente-	
	mente, al fine di imputare le spese al relativo Comune (ovvero all’Ente Gestore	
	nel cui ambito territoriale tale Comune è ricompreso), la ricerca della residenza	
	del minore andrà effettuata con riferimento alla residenza dei/l genitori <u>al mo-</u>	
	<u>mento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio (come indicato nell’ar-</u>	
	<u>ticolo 3).</u>	
	<u>4.2. Ipotesi di genitori residenti in Comuni differenti</u>	
	Nel caso in cui il minore abbia genitori residenti in Comuni differenti, il minore	
	ha il domicilio del genitore con il quale convive, tuttavia la ripartizione degli	
	oneri economici per gli interventi socio-assistenziali compete nella misura del	
	50% in capo ai Comuni di residenza di entrambi i genitori, ovvero agli Enti	
	Gestori nei cui ambiti territoriali tale Comuni sono ricompresi, in quanto ai	
	sensi dell’articolo 337 ter del Codice civile la responsabilità genitoriale è eser-	
	citata da entrambi i genitori, che devono provvedere anche al mantenimento	
	economico dei figli minori.	
	<u>4.3. Ipotesi di genitori senza fissa dimora od assolutamente irreperibili</u>	
	4.3.1. Con riferimento al <u>genitore senza fissa dimora</u> , vale il principio della	

	“residenza fittizia”.	
	4.3.2. Con riferimento al <u>genitore privo di residenza anche fittizia</u> , sino a	
	quando non sia stata regolarizzata una nuova iscrizione anagrafica presso altro	
	Comune, permane in capo al Comune di ultima residenza (ovvero all’Ente Ge-	
	store nel cui ambito territoriale tale Comune è ricompreso) l’obbligo di com-	
	partecipazione alla spesa sociale per servizi a beneficio dei figli minori	
	4.3.3. In caso di genitore che non sia mai stato registrato in una Anagrafe ita-	
	liana, l’onere ricade sul Comune in cui un’istituzione o un soggetto apparte-	
	nente alla rete dei servizi ha per prima registrato il bisogno del minore.	
	<u>4.4. Casistica relativa ai Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)</u>	
	In caso di M.N.S.A. non iscritto presso nessuna Anagrafe, occorre tener conto	
	della <u>residenza di fatto</u> essendo la residenza della persona determinata dalla	
	sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo (si devono considerare	
	evidenze fattuali, come ad esempio l’iscrizione a scuola, la permanenza tem-	
	poranea presso parenti, precedenti contatti o prese in carico da parte dei servizi	
	socio assistenziali o sanitari, ecc).	
	Per definire la competenza della presa in carico dei M.S.N.A. occorre fare ri-	
	ferimento al D.Lgs.142/2015, che prevede <i>in primis</i> , l’inserimento in strutture	
	governative di prima accoglienza e successivamente in strutture SAI (Sistema	
	di Accoglienza e Integrazione) o, in assenza di queste, in strutture prefettizie ¹ .	
	Si può considerare competente il Comune dove si trova il M.N.S.A.al momento	
	¹ L’articolo 19 comma 3 recita: <i>In caso di temporanea indisponibilità delle strutture di cui sopra, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla Pubblica Autorità del Comune ove il minore si trova [...] tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all’ac-</i>	
	<i>colgenza dei minori stranieri non accompagnati.</i>	

	del rintraccio da parte di un pubblico ufficio (Forze dell'ordine, Servizio So-	
	ciale, Ospedale ecc.) o da un servizio di accoglienza migranti e dove origina	
	quindi l'esigenza di collocamento in luogo sicuro nonché l'obbligo di segnala-	
	zione al Tribunale e agli altri uffici competenti.	
	Nel caso in cui si appuri che il M.N.S.A aveva avviato un percorso di presa in	
	carico in altro territorio, il Comune in cui il M.N.S.A si trova attualmente pren-	
	derà contatti con il Comune in cui il precedente percorso era stato avviato, per	
	valutare congiuntamente se risulti nell'interesse del minore fare rientro nel ter-	
	ritorio di provenienza. Ove il rientro non risulti possibile o non risulti nell'in-	
	teresse del minore, la presa in carico resta del Comune ove il M.N.S.A si trova	
	attualmente.	
	In tal senso anche le Linee Guida Regionali D.G.R. 7 gennaio 2008, n. 12-7984	
	che, per quanto concerne i minori stranieri non accompagnati o accompagnati	
	da adulti privi di permesso di soggiorno, prevedono che la titolarità dell'inter-	
	vento sotto il profilo tecnico e delle spese socio-assistenziali per servizi da ero-	
	garsi a favore dei dimessi dai Centri Prima Accoglienza [C.P.A.] o dagli Istituti	
	Penali Minorili [I.P.M.] <u>grava sul Comune</u> (ovvero sull'Ente Gestore nel cui	
	ambito territoriale tale Comune è ricompreso), presso il quale si trovava il mi-	
	<u>nore quando è stato effettuato l'arresto o il fermo</u> (l'evento dell'arresto o del	
	fermo, successivamente alle dimissioni dal C.P.A. o dall'I.P.M., decreta il sor-	
	gere del bisogno socio-assistenziale, con la conseguente attribuzione della	
	competenza tecnica ed economica).	
	Nell'eventualità in cui si manifestasse un genitore, cessa la condizione di	
	M.S.N.A. e il Servizio Sociale ridefinisce il progetto.	
	<u>4.5. Casistica relativa ai richiedenti asilo</u>	

	I soggetti inseriti presso i C.A.S. (centri di accoglienza straordinaria individuati dalle Prefetture - uffici territoriali del Governo) normalmente permangono in tali strutture per il tempo necessario a definire la propria posizione giuridica (ottenimento della protezione internazionale o diniego). In caso di ottenimento del titolo, le persone possono essere inserite nel circuito SAI o collocarsi in autonomia in un qualsiasi Comune che diventa competente per gli eventuali interventi di cui necessitano previo ottenimento della residenza. La residenza presso un C.A.S. equivale alla residenza assunta in un qualsiasi luogo di ricovero (c.d. convivenze anagrafiche) e le relative iscrizioni/variazioni anagrafiche sono effettuate a cura del responsabile della convivenza. Tale iscrizione anagrafica non è quindi di per sé sufficiente a radicare la competenza tecnica ed economica in capo al Comune (ovvero all'Ente Gestore nel cui ambito territoriale tale Comune è ricompreso) nel cui territorio si trova il C.A.S., fatti salvi gli interventi di competenza dei servizi sociali in ambito di tutela minorile.	
	Art. 5 – La preventiva informativa ai Comuni di residenza.	
	Il comma 4 dell'articolo 6 della Legge n. 328/2000 dispone che: <i>“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, <u>previamente informato</u>, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”</i> .	
	Sul punto si è formata una consolidata giurisprudenza (cfr. ad es. Cons. Stato Sez. III, 10/01/2017, n. 46; Cons. St., sez. III, 23 agosto 2012, n. 4594, TAR Lombardia sent. n. 697 del 23/3/2017) che ha stabilito: <i>«una interpretazione ragionevole dell'art. 6 c. 4 della L. 328/2000 è nel senso che l'obbligo a carico</i>	

	<i>del Comune sorge nel momento in cui si verificano le condizioni per procedere</i>	
	<i>alla erogazione del contributo».</i> Ai fini dell'imputazione degli oneri vanno,	
	pertanto, considerate le condizioni personali del beneficiario, non rilevando il	
	momento della notizia dell'inizio dell'intervento. Ciò premesso, va tenuto	
	conto del fatto che <u>l'informativa va resa il più tempestivamente possibile</u> ,	
	sia per una migliore gestione complessiva del caso, sia per non generare agli	
	Enti difficoltà di bilancio, se l'intervento è stato attivato in un periodo di tempo	
	di gran lunga antecedente l'informativa.	
	Pertanto si conviene fra le Parti nel considerare il tempo massimo retroattivo	
	dall'informativa in <u>mesi quattro</u> oltre i quali l'onere della spesa verrà assunto	
	dal momento della ricezione dell'informativa.	
	Art. 6 – Avvio e gestione della procedura di “rivalsa” – adempimenti.	
	Il presente articolo è finalizzato a consentire una ottimale ed efficace gestione	
	delle pratiche di “rivalsa” tra Enti Gestori e, nell'ottica di una proficua colla-	
	borazione, disciplina le verifiche e gli adempimenti da espletare a cura degli	
	Enti medesimi ogni qualvolta siano attivati interventi in favore di minori/nuclei	
	genitore-bambino.	
	Gli Enti Gestori si impegnano ad effettuare con assoluta tempestività il con-	
	trollo anagrafico della residenza dei beneficiari: identificare entrambi i ge-	
	nitori e verificarne la residenza (o il domicilio nel caso in cui la residenza	
	sia sconosciuta) nel territorio italiano.	
	All'esito di tali accertamenti, occorrerà procedere con sollecitudine all'in-	
	vio, al/ai Comune/i obbligato/i (ovvero all'Ente/agli Enti Gestore/i nel cui	
	ambito territoriale tali Comuni sono ricompresi) alla spesa, della “preventiva	
	informativa” , come previsto al precedente articolo 5, dell'avvio	

	dell'intervento sociale. Apposita modulistica per questa e per le successive fasi	
	sarà concordata in seno al Coordinamento regionale degli Enti gestori, per fa-	
	cilitare gli scambi e rendere complete ed esaustive le informazioni da rendere.	
	Al fine di limitare al massimo le occasioni ed i motivi di contestazione, appare,	
	infatti, necessaria una presa di contatto quanto più tempestiva possibile	
	con gli Enti che dovranno farsi carico o partecipare agli oneri dell'inter-	
	vento.	
	Si precisa che non assume alcun rilievo il fatto che il minore si trovi in affida-	
	mento esclusivo presso uno solo dei genitori od affidato a terzi (altri parenti od	
	estranei) dovendosi fare esclusivo riferimento alla responsabilità genitoriale,	
	ancorché. decaduta.	
	Tutti gli stati e qualità rilevanti debbono essere attestati da idonei certificati/do-	
	cumenti, da conservarsi in modo da essere facilmente e velocemente recupera-	
	bili, in quanto potrebbe rendersi necessario esibirli, ricostruirli o provarli,	
	anche a distanza di tempo.	
	Si evidenzia l'obbligo di mettere a disposizione degli Enti Gestori competenti	
	per la spesa, a loro richiesta, la completa documentazione contabile (es. fatture,	
	fogli presenza, ecc..) e l'attestazione degli accertamenti effettuati, al fine di	
	agevolare le pratiche di rimborso.	
	Casi particolari sono gli interventi gestiti di concerto con i Centri di Giustizia	
	Minorile: in tali circostanze è necessaria l'acquisizione e la trasmissione agli	
	Enti Gestori, dei relativi provvedimenti emessi dalla magistratura.	
	Anche in occasione di progetti condivisi con le A.S.L. o altri Enti, è necessario	
	acquisire e mettere a disposizione degli Enti Gestori la documentazione atte-	
	stante la compartecipazione (verbali delle Commissioni Sanitarie, accordi,	

	ecc....).	
	In presenza di fondi destinati specificatamente a coprire gli oneri relativi ad	
	interventi rientranti nel presente Protocollo, l'Ente titolare della presa in carico	
	avrà l'onere di predisporre le necessarie istanze e di effettuare i dovuti congrua-	
	gli in caso di ottenimento di eventuali risorse.	
	Le richieste di rimborso al/ai Comune/i (ovvero all'Ente Gestore nel cui am-	
	bito territoriale tali Comuni sono ricompresi) saranno trasmesse con cadenza	
	da concordare tra le Parti e i relativi rimborsi dovranno essere pagati entro 30	
	giorni.	
	Le comunicazioni di avvio dell'intervento e della procedura di rivalsa do-	
	vranno avvenire utilizzando il modulo condiviso in sede di Coordinamento de-	
	gli EE.GG.	
	Art. 7 - Durata e decorrenza	
	La presente Convenzione ha durata pari ad anni 5 con decorrenza dal 1 del	
	mese successivo all'avvenuta sottoscrizione da parte degli Enti indicati in pre-	
	messa e potrà essere rinnovata per identico periodo.	
	Eventuali situazioni già in essere al momento della sottoscrizione del Proto-	
	collo sono regolate da accordo tra le Parti, anche successivamente alla data di	
	entrata in vigore del Protocollo, fino all'eventuale cambio progetto come defi-	
	nito all'art.4.	
	Annualmente, in sede di coordinamento regionale, le Parti si impegnano ad un	
	monitoraggio dell'andamento delle attività oggetto del presente Protocollo, an-	
	che tenuto conto delle eventuali evoluzioni normative, al fine di valutare even-	
	tuali integrazioni al documento anche prima della naturale scadenza conve-	
	nuta.	

	Art. 8 - Modifiche	
	La presente Convenzione potrà essere modificata o integrata con il consenso	
	unanime delle Parti, con le stesse procedure previste per la sua stipula ed ap-	
	provazione.	
	Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automa-	
	tica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.	
	Qualora ulteriori Enti gestori piemontesi, aggiuntivi rispetto a quelli indicati in	
	premessa, intendano aderire successivamente alla sottoscrizione iniziale, la de-	
	correnza dell'adesione avverrà dal 1 del mese successivo alla sottoscrizione.	
	Art. 9 - Risoluzione	
	Qualora l'esigenza del presente accordo sia superata da nuovi interventi nor-	
	mativi che disciplinano la materia e che ne cambino i presupposti, in modo tale	
	da ritenere l'accordo non più compatibile con le norme vigenti, il Protocollo	
	cesserà la propria efficacia.	
	Art. 10 - Recesso	
	In caso di recesso da parte di uno o più Enti gestori firmatari, il Protocollo	
	mantiene la sua efficacia tra gli altri sottoscrittori. Le obbligazioni sorte nel	
	periodo di adesione all'accordo restano vincolanti per tutta la durata dell'inter-	
	vento per l'Ente Gestore recedente, anche successivamente alla data di effica-	
	cia del recesso.	
	Art. 11 – Privacy	
	Ciascuna delle Parti tratta disgiuntamente dalle altre Parti, i dati personali dei	
	quali venga a disporre in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto	
	della presente Convenzione; il trattamento di dati personali deve avvenire nel	
	rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 denominato	

	“GDPR” del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-	
	nali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come pure delle pertinenti di-	
	sposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante codice in	
	materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte titolare del trattamento	
	di dati personali, in particolare, si impegna:	
	- a rilasciare ai soggetti interessati dal suo trattamento, adeguata informativa	
	sulla raccolta dei detti dati, ai sensi della Sezione 2 del Capo III del GDPR;	
	- a svolgere i trattamenti di dati personali di propria competenza entro i limiti	
	di cui all’art. 5 del GDPR;	
	- qualora il trattamento di dati personali debba essere effettuato per suo conto	
	a cura di terzi, a nominare tempestivamente uno o più responsabili del tratta-	
	mento di dati personali, ai sensi dell’art. 28 GDPR.	
	Art. 10 – Clausola di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Atto si fa rinvio alle disposizioni	
	legislative regolanti la materia di cui trattasi.	
	Art. 11 – Norme finali	
	Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è esente da bollo ai sensi	
	dell’art. 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. e	
	verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R.	
	26 aprile 1986 n. 131.	
	La presente Convenzione è stata redatta mediante l’utilizzo di strumenti infor-	
	matici, su numero di _____ facciate per intero e numero _____	
	righe della facciata video.	
	Atto che viene sottoscritto dalle Parti come segue:	

	Per il Consorzio	
	Per il Consorzio	
	Per il Consorzio	
	Per il Consorzio	

Copia informatica per consultazione